



Studio Dr. L. Di Leone

DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE DEI CONTI



CIRCOLARE INFORMATIVA: MARZO 2011

EDILIZIA E DIVIETO DI APPLICAZIONE DELL'IVA IN FATTURA – SANZIONE

Nel caso in cui il prestatore di manodopera in edilizia emetta fattura con iva invece di emetterla senza iva (ex art. 17 - metodo del Reverse Charge) e il prestatore non versa l'iva addebitata in fattura, la committente dei lavori risponde insieme al prestatore per l'iva non versata e le ulteriori more e sanzioni.

IRAP - ESCLUSIONE PICCOLE IMPRESE

Le **tre** CONDIZIONI PER ESSERE ESCLUSI DAL PAGAMENTO DELL'IRAP 2011 SONO:

- 1) l'imprenditore artigiano o meno NON deve avvalersi abitualmente di collaboratori, dipendenti etc nello svolgimento della sua attività
- 2) l'imprenditore NON deve utilizzare beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per poter svolgere la sua attività
- 3) l'imprenditore non deve avvalersi di beni strumentali forniti da terzi su cui poter decidere le modalità di organizzazione.

INTERESSI DI MORA D.LGS 231/2002 SUI MANCATI INCASSI DI FATTURE EMMESSE

Interessi di mora primo semestre 2011: confermati al 8% per le fatture relative a beni normali e 9% per i beni deteriorabili (uguale al secondo semestre 2010).

Gli interessi decorrono dal giorno successivo alla scadenza concordata per il pagamento o se la scadenza non è concordata dopo 30 giorni dal ricevimento della fattura o dopo 30 giorni dal ricevimento dalla merce se la merce è stata consegnata dopo la fattura.

Per pretendere il pagamento degli interessi al cliente è sufficiente fatturarli in quanto sono previsti dalla legge.

AMMORTIZZATORI SOCIALI 2011 - PROROGA

Prorogati a tutto il **2011** gli **ammortizzatori sociali**:

viene liquidato il trattamento di cassa integrazione ordinaria e straordinaria per tutte le mensilità deliberate e non ancora ricevute, al lavoratore che ne faccia richiesta per intraprendere un'attività di lavoro autonomo, imprenditoriale, micro impresa o per associarsi ad una cooperativa o il trattamento di mobilità in caso di cessazione totale o parziale dell'impresa presso la quale era assunto.

Via Fr.lli Cervi, 10 Limbiate (MI)

Tel-Fax 02 99 69 21 73

E-Mail posta@studiodileone.it

Web www.studiodileone.it

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. **1491A**

DETRAZIONE 55% NOVITA' 2011

- ** proroga dell'agevolazione fino al 31/12/2011
- ** non occorre più presentare l'attestato di certificazione energetica per l'installazione di pannelli solari, la sostituzione di infissi e dell'impianto di climatizzazione con caldaie a condensazione
- ** per le spese 2010 2011 la detrazione va ripartita in 10 quote annuali
- ** in caso di cessione dell'immobile, l'agevolazione si trasferisce all'acquirente in base alle stesse disposizioni previste per l'agev. 36% (quindi ne usufruisce chi ha la proprietà al 31/12 dell'anno)
- ** sono esclusi dall'agevolazione tutti i lavori di ampliamento degli edifici
- ** per i lavori che proseguono da un anno all'altro, occorre inviare telematicamente all'agenzia delle entrate entro il 31/03/n+1 una comunicazione di proseguo dei lavori.

FAMILIARI A CARICO

I redditi a tassazione separata non rientrano nel calcolo dei € 2840,51 previsti per essere considerati fiscalmente a carico (tassazione separata provengono da TFR, cessione di terreni edificabili etc).

EMISSIONE NOTA DI CREDITO IN CASO DI FALLIMENTO DELLA DITTA CLIENTE

Per l'emissione della nota di credito nei confronti di un cliente insolvente sottoposto a fallimento occorrono le tre seguenti condizioni: 1) che la prestazione o vendita sia stata regolarmente fatturata e la fattura non sia stata pagata 2) che il creditore-fornitore si sia insinuato nel fallimento 3) che la procedura fallimentare si sia **conclusa** infruttuosamente senza nessun pagamento.

RIFORMA DEL CONDOMINIO 2011

- ** l'amministratore dovrà essere iscritto in un apposito registro degli amministratori
- ** il mandato all'amministratore diventa biennale per legge
- ** l'amministratore, se richiesto dai condomini, dovrà prestare un garanzia sul suo operato tramite polizza assicurativa.

VINCITE AL GIOCO DEL LOTTO ED ESENZIONE DA ULTERIORI TASSAZIONI

Vincite al gioco del lotto e dichiarazione dei redditi : tutte le vincite al lotto o lotterie o pronostici statali non devono essere dichiarate in quanto sono già tassate alla fonte con ritenuta a titolo di imposta.